



Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 66 del reg. Data 30/12/2016	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1, LETT.A) DEL D.LGS.267/00, A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA N.926/16 DEL 15/01/2016 DEPOSITATA IL 18/04/2016.
---	---

L'anno **duemilasedici**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,30 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prosecuzione, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio	X	
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo	X	
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella	X		ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero	X		CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco	X	
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20 Presenti n. 15

In carica n. 20 Assenti n. 5

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Leonardi, Sterrantino e Corvaia.
Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Cilona e l'Ass. Carella.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 8 dell'ordine del giorno aggiuntivo, avente come oggetto: " Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Giudice di Pace di Messina n.926/16 depositata il 18/04/2016".

Come richiesto dal Cons. Composto si riporta nel presente verbale la dichiarazione di voto da egli resa con riferimento al verbale della deliberazione avente ad oggetto: " Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n.797/16 depositata il 31/05/16": - Il Cons. Composto fa dichiarazione di voto e afferma che non si è in grado di votare, in quanto la notifica dell'ordine del giorno è avvenuta soltanto oggi, alle ore 10,30, contrariamente a quanto disposto in merito dal Regolamento dei lavori del Consiglio Comunale ed alla Legge, secondo cui i consiglieri comunali debbono essere posti nelle condizioni di poter votare -.

Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone ai voti il punto 8 dell'ordine del giorno aggiuntivo, avente per oggetto: " Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Giudice di Pace di Messina n. n.926/16 depositata il 18/04/2016".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Corvaia, Composto, Benigni e Valentino) su n.12 presenti e votanti (assenti Raneri, Longo, Sabato, De Luna, Tona, Moschella, Caltabiano ed Abbate),

DELIBERA

DI APPROVARE l'unita proposta avente per oggetto:" Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Giudice di Pace di Messina n. . n.926/16 depositata il 18/04/2016".
Successivamente,

Il Presidente invita il Consiglio a votare sull'immediata esecutività.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Corvaia, Composto, Benigni e Valentino) su n.12 presenti e votanti (assenti Raneri, Longo, Sabato, De Luna, Tona, Moschella, Caltabiano ed Abbate),

DELIBERA

DI APPROVARE l'immediata esecutività.



Comune di Taormina

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° del registro	Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/00, a seguito
Data	Sentenza del Giudice di Pace di Messina. n. 926/16 depositata il 18/04/2016

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA SU PROPOSTA DEL

SINDACO

PREMESSO :

- In data 28/12/2014, i sig.ri Luciano e Salvatore Spadaro, chiamavano in giudizio il Comune di Taormina, poiché, dall'edificio posto al n. 21 di via Roma, di proprietà dell'Ente, cadevano dei calcinacci che colpivano l'autovettura di proprietà dei sigg.ri Spadaro causando danni quantificati nella domanda;
- Il Comune, sebbene ritualmente convenuto, non si costituiva in giudizio;
- Con Sentenza n. 926/16 del 08/04/2016, depositata il 18/04/2016, notificata con formula esecutiva il 13/10/2016, il Giudice di Pace di Messina Sezione Civile ha condannato il comune di Taormina al risarcimento dei danni materiali subiti dall'autovettura di proprietà dei sigg.ri Luciano e Salvatore Spadaro che ha liquidato in complessivi €. 890,00 oltre interessi legali dal 04/11/2015 fino al suo effettivo saldo;
- Con la citata sentenza, il Comune di Taormina è stato condannato altresì al pagamento delle spese di giudizio in favore degli attori che si liquidano in complessivi € 363,00 oltre 15% ex art. 14 L.P., CPA ed IVA come per legge;

CONSIDERATO:

- Che la fattispecie in questione integra la previsione di cui all'art. 194, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, trattandosi di sentenza esecutiva;
- Che la giurisprudenza consolidata della Corte dei conti ha sempre messo in risalto la sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutive e le altre ipotesi previste dall'art. 194 TUEL: " nel caso di sentenza di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l'an ed il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria", avendo la delibera consiliare lo scopo di " riportare all'interno del sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese" – tra l'altro (CORTE DEI CONTI, Sez. Contr. Reg. Sicilia parere 13/5/15, n. 177)

RITENUTO:

- Di dover procedere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett a), del D. Lgs n. 267/2000, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di cui trattasi, il cui ammontare



complessivo è pari ad €. 1.393,21, a titolo di risarcimento danni, interessi legali e spese di giudizio, in favore dei sigg.ri Luciano e Salvatore Spadaro residenti in Castelmola così suddiviso:

sorte capitale	€. 890,00
interessi legali al 31/12/2016	€. 2,47
spese	€. 63,00
onorari	€. 300,00
spese for. 15%	€. 45,00
cpa 4%	€. 13,80
iva 22%	€. 78,94
totale fattura	€.1.393,21

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;


PROPONE

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente;
2. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, il debito fuori bilancio ammontante ad €. 1.393,21 in favore dei sigg.ri Luciano Spadaro, C.F. SPDLCN80R29Z126Z e Salvatore Spadaro C.f. SPDSVT39H09G234C, entrambi residenti in Castelmola, scaturente dalla sentenza del Giudice di Pace di Messina Sezione civile n. 926/16 del 08/04/2016 depositata il 18/04/2016 e notificata con formula esecutiva il 13/10/2016;
3. Di imputare la spesa complessiva ammontante ad €. 1.393,21 allo stanziamento iscritto in bilancio al missione 1 programma 0111 macroaggregato 1.10 del bilancio 2016-2018;
4. Dare atto che l'obbligazione di cui al presente provvedimento è giuridicamente perfezionata e sarà esigibile nel 2017;
5. Dare mandato al Dirigente dell'Ufficio Contenzioso di provvedere agli adempimenti consequenziali.
6. Di trasmettere il presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002.

Taormina, 28/12/2016

Il Responsabile del Procedimento


S. Scarcella



Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 L.R. 30/00

Li 28/12/2015

Il Responsabile del Contenzioso
Arch. Lucia Calandraccio




Si esprime parere favorevole di regolarità contabile

Li 28. 12. 2016

Il Dirigente dell'Area Finanziaria
Rag. Rosario Curcuruto

24/17



COMUNE DI TAORMINA
13 OTT. 2016
PROT 6 REG. ENER



N. 926/16 R. G. n.
N. 3591/15 R.A.C.
N. 4251/16 Cron.
N. / / Rep.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

GIUDICE DI PACE DI MESSINA

SEZIONE CIVILE

Il Giudice di Pace, Dr. Corrado GIARDINELLA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile, iscritta al n° 3591/15 di R.G., promossa da:

Sigg. **SPADARO LUCIANO**, cod. fisc. SPDLCN80R29Z126Z, e **SPADARO SALVATORE**, cod. fisc. SPDSVT39H09G234C, entrambi residenti in Castelmola (ME), elettivamente domiciliati in Messina alla via Dogali, n° 50, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe BIONDO, cod. fisc. BNDGPP66C07F158M, che li rappresenta e difende come da delega in atti

PARTE ATTRICE

CONTRO

COMUNE DI TAORMINA, cod. fisc. 00299100834, in persona del Sindaco pro tempore, corrente perla carica in Taormina al c.so Umberto, n° 217 – palazzo di Città

PARTE CONVENUTA - CONTUMACE

Oggetto: Risarcimento danni da cose in custodia.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER PARTE ATTRICE

Che l'Ill.mo Sig. Giudice di Pace designato, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, voglia:

I) Ritenere e dichiarare che i danni subiti dagli attori alla propria autovettura (Smart tg. CV361RL) in data 28 dicembre 2014, sono stati causati dal distacco di calcinacci provenienti dall'edificio ove era ubicata l'ex Pretura del Comune di Messina, a causa della cattiva manutenzione dello stabile di cui è proprietario il Comune convenuto;

II) Conseguentemente condannare il Comune di Taormina, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento dei danni materiali subiti dall'autovettura degli attori, quantificandoli in € 807,00 o nell'importo maggiore o minore che verrà determinato in corso di causa (sempre nell'ambito di

COPIA

competenza dell'Ill.mo Sig: Giudice di Pace adito, oltre il deprezzamento del mezzo;

III) Condannare il Comune di Taormina, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi di lite.

Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità a quanto previsto dall'art. 132 co. 1 n. 4 c.p.c. così come novellato dall'art. 45 co. 17 L. n° 69/09.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attrice evocava in giudizio l'ente convenuto, quale proprietario dell'edificio posto alla via Roma all'altezza del civ. 21, dal quale, a suo dire, in data 28/12/14, cadevano dei calcinacci che colpivano la propria autovettura tg. CV361RL, causando danni come quantificati in domanda, rassegnando le conclusioni riportate.

Preliminarmente deve dichiararsi, ex art. 291 c.p.c., la contumacia dell'ente convenuto vista la regolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio e la mancata costituzione e comparizione in giudizio nelle forme e nei termini di legge.

Nel merito, assume rilevanza l'espletata prova per testi, i testi sigg. Giamboi Roberto e Papetto Emanuele, sulla cui attendibilità non è dato muovere alcuna censura.

Il primo ha riferito di aver assistito all'evento in quanto "(...) *mi poiché abito poco lontano dal luogo in cui si sono verificati i fatti di causa*", aggiungendo che "(...) *quel giorno transitavo in via Roma quasi all'altezza di una topografia ivi posta*".

Il predetto ha, quindi, proseguito dichiarando che "*Ricordo di aver visto un'autovettura parcheggiata sul margine sinistro e, vedevo lì una persona che conosco, mi sono fermato a chiedere cosa fosse successo. Ho appreso che dall'immobile sottostante p.zza IX Aprile, denominato 'Circolo del forestiero', diventato poi ex Pretura oggi, erano caduti calcinacci a ridosso dell'autovettura. Apprendevo dai presenti che l'autovettura era in transito al momento della caduta dei calcinacci. Ebbi a constatare, infatti, che tale autovettura c'erano i segni di quanto mi avevano riferito*".

Il teste ha, inoltre, precisando che "*Ricordo che l'autovettura predetta era una Smart e vidi il danneggiamento del tetto panoramico*".

Dello stesso tenore è la dichiarazione dell'altro teste che ha dichiarato di aver assistito all'evento in quanto "(...) *mi trovo con la mia famiglia a transitare sulla via Roma all'altezza del cancello della tipografia Vasta*".

Il predetto proseguiva dichiarando che "*Mi precedeva una Smart scura che si era fermata perché erano caduti dei calcinacci da un immobile vicino. Ricordo che l'autovettura era stata*

colpita dai calcinacci sul tetto panoramico e ho riscontrato calcinacci a terra sul lato guida”.

Il testa ha, quindi, affermato che “(...) ho tolto i calcinacci da terra e il conducente della Smart spostò la macchina spostandola sul lato sinistro. Ciò consentì il transito della mia autovettura in quanto poi mi allontanai da quel posto”.

Le circostanze riferite, trovano ulteriore conferma nell’articolo di stampa del 11/01/2015 in cui l’autore registra l’evento della caduta dei calcinacci su un autovettura e il grave stato di degrado dell’immobile di proprietà dell’ente convenuto, così attestando la piena ed esclusiva responsabilità del predetto ente, quale responsabile esclusivo nella causazione dell’evento stesso, per aver omesso al proprio onere di custodia della cosa in sua proprietà.

Infatti, proprio per il grave stato di degrado dell’immobile, riconosciuto nell’indicato articolo giornalistico dall’assessore ai LL. PP. del Comune convenuto, certamente costituiva carattere di ‘insidia’ e ‘trabocchetto’, idonei a dar prova del ‘nesso causale’ con l’evento verificatosi, così risultando palese la responsabilità dell’ente proprietario, il Comune di Taormina, per non aver adottato tutti quegli accorgimenti utili ad evitare il verificarsi del danno agli avventori ed utenti dei luoghi.

E’ pur vero che l’evento, come attestato dai testi, è avvenuto in pieno giorno, ma deve anche richiamarsi la circostanza, che l’evento si è verificato all’improvviso e dall’alto, così che l’ostacolo, verosimilmente, non era di facile individuazione da parte del conducente dell’autovettura degli attori.

Va anche precisato che il convenuto Comune di Taormina, non ha fornito alcuna prova contraria, né si è liberato della propria responsabilità fornendo elementi oggettivi utili a dar prova del caso fortuito.

Deve, quindi, rilevarsi che i danni riportati dall’autovettura degli attori, sono stati prodotti dai calcinacci caduti dall’edificio in proprietà all’ente convenuto, che certamente mantiene un controllo pieno e diretto sul bene stesso.

Pertanto, il convenuto Comune di Taormina, quale ente proprietario del predetto immobile, risponde dei danni prodotti dalla cosa in custodia.

A tal riguardo, come ampiamente e ripetutamente esposto da questo Giudicante in analoghe decisioni, si deve ricordare che l’art. 2051 Cod. Civ. statuisce che con l’art. 2051 Cod. Civ., si statuisce che “*Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito*”.

In forza dell’onere di custodia imposto dalla richiamata norma, il custode di un bene, deve evitare che quest’ultimo esponga i terzi a situazioni di pericolo, in modo che, in caso di accadimento di un danno, egli ne è responsabile così da essere tenuto al risarcimento.

colpita dai calcinacci sul tetto panoramico e ho riscontrato calcinacci a terra sul lato guida”.

Il testa ha, quindi, affermato che “(...) ho tolto i calcinacci da terra e il conducente della Smart spostò la macchina spostandola sul lato sinistro. Ciò consentì il transito della mia autovettura in quanto poi mi allontanai da quel posto”.

Le circostanze riferite, trovano ulteriore conferma nell’articolo di stampa del 11/01/2015 in cui l’autore registra l’evento della caduta dei calcinacci su un autovettura e il grave stato di degrado dell’immobile di proprietà dell’ente convenuto, così attestando la piena ed esclusiva responsabilità del predetto ente, quale responsabile esclusivo nella causazione dell’evento stesso, per aver omesso al proprio onere di custodia della cosa in sua proprietà.

Infatti, proprio per il grave stato di degrado dell’immobile, riconosciuto nell’indicato articolo giornalistico dall’assessore ai LL. PP. del Comune convenuto, certamente costituiva carattere di ‘insidia’ e ‘trabocchetto’, idonei a dar prova del ‘nesso causale’ con l’evento verificatosi, così risultando palese la responsabilità dell’ente proprietario, il Comune di Taormina, per non aver adottato tutti quegli accorgimenti utili ad evitare il verificarsi del danno agli avventori ed utenti dei luoghi.

E’ pur vero che l’evento, come attestato dai testi, è avvenuto in pieno giorno, ma deve anche richiamarsi la circostanza, che l’evento si è verificato all’improvviso e dall’alto, così che l’ostacolo, verosimilmente, non era di facile individuazione da parte del conducente dell’autovettura degli attori.

Va anche precisato che il convenuto Comune di Taormina, non ha fornito alcuna prova contraria, né si è liberato della propria responsabilità fornendo elementi oggettivi utili a dar prova del caso fortuito.

Deve, quindi, rilevarsi che i danni riportati dall’autovettura degli attori, sono stati prodotti dai calcinacci caduti dall’edificio in proprietà all’ente convenuto, che certamente mantiene un controllo pieno e diretto sul bene stesso.

Pertanto, il convenuto Comune di Taormina, quale ente proprietario del predetto immobile, risponde dei danni prodotti dalla cosa in custodia.

A tal riguardo, come ampiamente e ripetutamente esposto da questo Giudicante in analoghe decisioni, si deve ricordare che l’art. 2051 Cod. Civ. statuisce che con l’art. 2051 Cod. Civ., si statuisce che “*Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito*”.

In forza dell’onere di custodia imposto dalla richiamata norma, il custode di un bene, deve evitare che quest’ultimo esponga i terzi a situazioni di pericolo, in modo che, in caso di accadimento di un danno, egli ne è responsabile così da essere tenuto al risarcimento.

patito dall'attore per essere stato inadempiente al proprio obbligo di custodia, proprio laddove essa non è riuscita, con l'ordinaria diligenza, ad impedire quelle situazioni di pericolo a cui è stato esposto l'utente (cfr Cass. Civ. n° 3651/06).

Il carattere oggettivo della responsabilità stabilita all'art. 2051 Cod. Civ. è tale che, ai fini della dichiarazione di responsabilità, nessuna rilevanza assume la condotta posta in essere dal custode, né il carattere proprio dell'obbligo di custodia.

In ragione di ciò, per determinare la responsabilità della P.A., occorre tenere in debita considerazione le dinamiche causali produttive del danno, - come si fa in modo analogo nell'ipotesi di cui all'art. 2043 Cod. Civ. (cfr Trib. Catania, Sez. V, 30/05/2005, ma anche Cass. Civ. n° 3651/06; Cass. Civ. n° 15224/05; Cass. Civ. n° 11250/02).

Delineata così l'intera cornice del quadro normativo ed interpretativo di riferimento, deve rilevarsi che la stessa *"La responsabilità presunta per i danni cagionati da cose in custodia, stabilita dall'art. 2051 cod. civ. con riguardo al dinamismo connaturale alla cosa medesima o per l'insorgenza in questa di un processo dannoso ancorché provocato da agenti esterni, può essere vinta solo dalla prova del caso fortuito, comprensivo anche del fatto del terzo, che non si sia potuto prevedibilmente evitare e che sia stato da solo la causa dell'evento, e non è, pertanto, esclusa dalle omissioni degli organi pubblici tenuti ad intervenire per la pubblica incolumità (per cui può solo configurarsi un concorso di colpa) quando la situazione della cosa sia di per sé già pericolosa ed il danno prevedibile e quindi evitabile, avendo in tal caso il custode l'obbligo di prevenire, esercitando il controllo della cosa in custodia ed attivandosi, anche autonomamente ed a prescindere dall'intervento della pubblica autorità, per evitare che da questa derivino danni ai terzi"* (Cass. Civ. n° 1947 del 26/02/1994. Ma anche Cass. Civ. n° 11268/02; Cass. Civ. n. 5031/98).

Pertanto, per giungere a determinare l'esistenza o meno di responsabilità in capo al custode per i danni arrecati a terzi, non assume rilievo alcuno il comportamento tenuto dal custode stesso, - visto che la previsione normativa richiamata stabilisce una responsabilità a carattere oggettivo di tipo aggravato che la dottrina giurisprudenziale riconduce alla alea del *"rischio"* da custodia (cfr. Cass. Civ. n° 4480/01; ma anche n° 61231/99 ed altre) -, ma il limite del *"caso fortuito"*, che la Suprema Corte di Cassazione ha qualificato come *"fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma ai modi con i quali si è verificato il danno"* (Cass. Civ. n° 20359/05. Ma anche Cass. Civ. n° 2062/04; n° 6753/04; n° 15429/04).

La caduta dei calcinacci sull'autovettura degli attori, fa legittimamente presumere la mancanza di una adeguata e preventiva manutenzione dell'immobile, che altrimenti posta preventivamente ed adeguatamente, certamente non avrebbero causato il verificarsi dell'evento

dannoso.

In ragione di ciò ed in assenza di prove adeguate, deve riconoscersi la responsabilità del Comune di Taormina, quale proprietario del palo, in ordine ai danni lamentati dagli attori.

In relazione al *quantum debeatur*, questo Giudicante, ha ritenuto sufficiente la produzione fotografica e la fattura n° 172 del 04/11/15 di avvenuta riparazione del veicolo di proprietà degli attori, rigettando l'istanza di nomina di CTU, per non incidere sui costi processuali ed in assenza di specifiche contestazioni.

In ragione di tale documentazione, attentamente esaminata da questo Giudicante, ritiene che il danno subito dall'autovettura tg. CV361RL di proprietà degli attori, vada determinata in complessivi € 890,00, comprensiva di IVA.

Non può invece accogliersi la domanda di risarcimento della danno da svalutazione commerciale del veicolo, richiesta dagli attori, in quanto priva di riscontri probatori.

Trattandosi di debito di valuta, debbono riconoscersi agli attori gli interessi legali maturati dal 04/11/2015 sino al suo pieno soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate da questo Giudicante, stante il D.L. n° 1/2012 e secondo i parametri dettati dall'art. 1 D.M. 55/2014, come indicati in dispositivo, in favore degli attori.


P . Q . M .

Il Giudice di Pace,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,

- **Dichiara** responsabile unico ed esclusivo dell'evento dannoso avvenuto in data 28/12/2014 il Comune di Taormina quale proprietario dell'immobile posto in via Roma civ. 21, per omessa vigilanza.
- **Condanna** il predetto convenuto Comune di Taormina, in persona del suo Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni materiali subiti dall'autovettura tg. CV361RL di proprietà degli attori che si liquidano in complessivi € 890,00 oltre oltre agli interessi legali dal 04/11/2015 fino al suo effettivo saldo.
- **Condanna** il Comune di Taormina, al pagamento delle spese di giudizio in favore degli attori, che si liquidano in complessivi € 363,00, di cui € 63,00 per spese ed € 300,00 per competenze e onorari, oltre 15% ex art. 14 L.P., CPA e IVA come per legge.

Così deciso in Messina 08 aprile 2016

Il Giudice di Pace
IL GIUDICE DI PACE
Dr. Corrado GIARDINELLA



GdP Messina RG n° 3591/15 - Dr. Giardinella



Copia P.E. x Avv.^{to}

E' copia conforme all'originale.

Applicata marca per € _____

Messina - 3, OTT. 2016

F.to Il Funzionario Giudiziario

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legittimamente richiesti.

A richiesta dell'Avv.^{to} C. BLONDO
nell'interesse di SPADARO LUCIANO

Messina - 3/ OTT. / 2016

F.to Il Funzionario Giudiziario

E' copia conforme ad altra copia rilasciata in FORMA ESECUTIVA, che si

rilascia a richiesta dell'Avv.^{to} C. BLONDO

nell'interesse di SPADARO LUCIANO

Messina - 3/ OTT. / 2016

Il Funzionario Giudiziario



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza, come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio unico notifiche del Tribunale di Messina, ho notificato e dato copia dell'antescritta Sentenza al **COMUNE DI TAORMINA** in persona del Sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso il Municipio del Comune predetto sito a Taormina, Corso Umberto, n. 217, tramite servizio postale con R.R.N.:

Jul 11 OTT. 2016

78706508144

Incaricato a ricevere gli atti giudiziari

IL FUNZIONARIO U.N.E.P.
presso la Corte di Appello di Messina
Dott. Francesco Russo

23860

10,28

[Handwritten signature]

NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI

ai sensi della Legge 21/1/94 n. 53
Autorizzazione Consiglio dell'Ordine Avvocati
di Messina del 12 Dicembre 2007

23860

N. _____ del Registro Cronologico

Firma dell'avvocato notificatore

AVVERTENZE

L'avviso di ricevimento va staccato dal piego soltanto in caso di consegna del piego stesso.

Se il piego viene rifiutato o non può essere consegnato per assenza di persone idonee, deve essere inviato mediante Raccomandata A.R., avviso contenente l'avvertimento che il Piego resterà depositato presso l'Ufficio Postale di competenza.

del destinatario per
Sulla presente bu
corrispondente al
della ricevuta di ri
La presente recit
deve consegnare
assente può ess
persona addetta.

AG



76706508144-7

trattasi di persona sana di mente di età maggiore di quattordici anni, o in mancanza al portiere.

Raccomandata ^{Postaraccomandata} A.R.

ID 767065081447

1-PT045529

Po

Sig. CONCIE DE TAORMINA IN PERSONA
DEL SINDACO PROTETTONE

Via CORSO UMBERTO n° 214

CAP 97039


Città TAORMINA (ME)



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:


IL CONSIGLIERE ANZIANO

Sterrantino Rosaria



IL PRESIDENTE

Sig. Antonio D'Aveni



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Carubba Rossana



E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. on line n. ____ / ____ del _____ Il responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, 30 DIC. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE



